

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014
Analisi delle misure di carattere fiscale, finanziario e previdenziale*

Con l'approvazione definitiva del Senato il testo della manovra di stabilità per il 2014 è legge.

Comma 2 - Finanziamento gestioni previdenziali

Vengono adeguati come di consueto gli importi dei trasferimenti dallo Stato verso le diverse gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. c) legge 88/1989 e successive modifiche dell'art. 59 c. 34 legge 449/1997 e ss., e dell'art. 2 c. 4 legge 183/2012 per l'anno 2014. L'importo totale degli adeguamenti è pari a 733.89 milioni di euro all'anno per il 2014, 2015, 2016. Viene inoltre precisato, per la prima volta, che le anticipazioni di bilancio concesse in base all'art. 35 c. 3 legge 448/1998 negli esercizi precedenti il 2012 per garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ex INPDAP si intendono effettuate a titolo definitivo (in sostanza non costituiscono debiti) e quindi vengono eliminate dalla contabilità costituita ai sensi del comma 6 del citato articolo 35.

Comma 127 – Detrazione da lavoro dipendente

Nel percorso parlamentare la detrazione da lavoro dipendente ha subito diverse modifiche.

La versione definitiva prevede un contenuto incremento del vantaggio fiscale rispetto alla versione originaria, concentrato sui redditi più bassi.

Per un reddito compreso tra 8000 e 28.000 euro la nuova formula di calcolo è:

$$978 + 902(28.000 - \text{reddito complessivo} / 20.000)]$$

Mentre per un reddito superiore a 28.000 euro annui ma inferiore a 55mila, la formula per calcolare il valore della detrazione è:

$$978 \times (55.000 - \text{reddito complessivo} / 27.0000)$$

Nella tabella vengono riportati i valori della detrazione così come è stata prevista nella legge di Stabilità rispetto a quella vigente.

* A cura di Stefano COLOTTO, Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO, Paola SERRA

Reddito	Detrazione 2007	Detrazione 2014	Differenza Guadagno annuo	Guadagno mensile
8000	1840	1880	+40	3,3 euro
10000	1697	1789,8	+92,8	7,7 euro
15000	1338	1564,3	+226,3	18,9 euro
20000	1171	1338,8	+167,8	14 euro
25000	1004	1113,3	+ 109,3	9,1 euro
30000	836	905,5	+ 69,6	5,8 euro
40000	502	543,3	+ 41,3	3,4 euro
50000	167	181,1	+14,1	1,2 euro
55000	0			

La detrazione ha il valore massimo per un reddito di 8mila euro; il massimo del vantaggio fiscale lo avranno invece i redditi pari a 15mila euro annui (+226,3 euro annui, 18,9 euro/mese). Si osserva come i redditi compresi tra 8000 e 15mila euro beneficino di un incremento di vantaggio fiscale inferiore rispetto ad un reddito di 20mila euro annui. Inoltre, i contribuenti in fascia esente non traggono alcun beneficio dall'incremento della detrazione, così come i pensionati esclusi dall'incremento della stessa.

Secondo la Relazione Tecnica il provvedimento avrà un costo per il 2014 di **1,548 mld** euro, **1,73 mld** nel 2015 e **1,70 mld** euro per il 2016.

Comma 144 – Interventi ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica

L'impianto della norma resta invariato rispetto alla formulazione originaria, ma relativamente alla detrazione per l'acquisto di mobili per l'abitazione oggetto di ristrutturazione, viene inserito il vincolo secondo il quale tali spese non possano superare quelle sostenute per la ristrutturazione.

La norma stabilisce che per gli interventi di efficienza energetica si possa usufruire di una detrazione del 65% per le spese sostenute entro il 31/12/14; inoltre, viene stabilito che per il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015, la detrazione sia del 50%. Le medesime detrazioni si applicano anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici nella misura del 65% per gli interventi realizzati tra il 6-6-2013 e il 30-6-2015, e del 50% dal 1-7-2015 fino al 30-6-2016.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene confermato che la cifra massima ammessa in detrazione sia pari a 96mila euro e la detrazione sarà del 50% per gli interventi realizzati fino al 31-12-2014 e del 40% per tutto il 2015. Viene confermata anche la detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili relativi all'immobile oggetto di ristrutturazione, per una cifra massima di 10mila euro e per una percentuale del 50% da ripartire in dieci quote annuali, ma con il limite già evidenziato.

E' confermata la detrazione per l'adozione di misure antisismiche per gli edifici che si trovino nelle zone classificate ad alta pericolosità sismica, nella misura del 65% fino al 31-12-2014 e del 50% per tutto il 2015.

L'effetto sarà positivo per 41,5 milioni di euro nel 2014, nel 2015 si registrerà un calo per 52 milioni che nel 2017 arriverà a 408 milioni di euro.

Comma 175 – Lavoratori transfrontalieri

Viene introdotta stabilmente una franchigia ai fini dell'applicazione dell'Irpef ai redditi conseguiti dai lavoratori dipendenti, residenti nel territorio dello Stato italiano, che prestano la loro attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zona di frontiera.

La norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, tale reddito concorra a formare il reddito complessivo solo per l'importo che eccede 6.700 euro annui. In pratica il reddito conseguito nell'attività di lavoro transfrontaliera dai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato verrà tassato solo per la parte che eccede i 6.700 euro annui. Il costo del provvedimento è stimato in circa **24,8 milioni** di euro.

Comma 189 – Commissione parlamentare di controllo

Si prevede un'integrazione delle competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme di obbligatorie di previdenza e assistenza sociale istituita ai sensi dell'art. 56 legge 88/1989 tramite l'estensione a finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale e alla vigilanza relativa alla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Commi 191 e 193– Aumento platea salvaguardati – autorizzati ai versamenti volontari

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 2014, viene incrementato di 6.000 unità il contingente di lavoratori salvaguardati dall'applicazione della riforma pensioni Fornero. Si tratta in particolare degli autorizzati ai versamenti volontari di cui alla lett. b) comma 231 ss. art. 1 legge 228/2012 (terza salvaguardia) i quali risultano aver svolto attività lavorativa anche prima del 4/12/2011. A questo scopo i limiti finanziari massimi per anno sono ridefiniti come segue:

Anno	Milioni di euro
2014	183
2015	197
2016	158
2017	77
2018	53
2019	51
2020	18

Il fondo per finanziare gli interventi a favore dei lavoratori salvaguardati di cui al comma 235 art. 1 legge 228/2012 è modificato secondo le seguenti coperture:

Anno	Milioni di euro
2014	1.385
2015	2.258
2016	2.758
2017	2.488
2018	1.635
2019	699
2020	79

Le risorse finanziarie indicate sono dirette alla copertura degli oneri previsti per le misure di salvaguardia richiamate nello stesso articolo, l'eventuale trasferimento di somme può avvenire solo previo procedimento, relativo alla conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 legge 241/1990 e ss. con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia.

E' positivo aver previsto l'ampliamento della platea dei salvaguardati che, come si vedrà viene ulteriormente ampliata con le norme contenute al comma 194. Tuttavia il provvedimento si limita "tamponare" uno specifico problema inerente agli autorizzati ai versamenti volontari emerso in sede di applicazione delle norme. Rimangono invece irrisolte altre complesse questioni derivanti dalla stratificazione sempre più articolata

delle varie salvaguardie a dimostrazione che è urgente arrivare ad una soluzione strutturare del problema e non proseguire sulla strada delle eccezioni.

Comma 194-198 - Nuovi 17.000 lavoratori salvaguardati

Le regole pensionistiche previgenti l'art 24 della legge 214/2011 vengono estese a nuovi i lavoratori 17.000 lavoratori salvaguardati tra il 2014 e il 2020 per un costo stimato di 950 milioni di euro.

Si tratta di sei misure che in parte intervengono su aspetti particolari delle precedenti salvaguardie in parte introducono specifiche nuove fattispecie. Bisogna tuttavia sottolineare che da un lato rimane fermo il principio che in ogni caso i requisiti pensionistici previgenti devono essere maturati entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, vale a dire entro e non oltre il 6 gennaio 2015, dall'altro che i trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione di questo nuovo ampliamento non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014, cioè non danno luogo ad arretrati.

Pertanto, ferme restando queste due condizioni di base, l'applicazione delle regole pensionistiche precedenti l'entrata in vigore della "riforma pensioni Monti-Fornero" si estende a:

- a) Autorizzati ai versamenti volontari anteriormente il 4/12/2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 4/12/2011, qualsiasi attività di lavoro non riconducibile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato (900 beneficiari);
- b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30/6/2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 30/6/2012 qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 beneficiari);;
- c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30/6/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo interminato (500 beneficiari);
- d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 beneficiari);
- e) Lavoratori in mobilità ordinaria alla data del 4/12/2011 e autorizzati ai versamenti volontari successivamente a tale data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 commi 1 e 2 legge 223/1991 perfezionino, tramite il versamento dei contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Tale versamento

volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'at. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione (1.000 beneficiari);

- f) I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4/12/2011, anche se al 6/12/2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 30/11/2013 e che alla data del 30/11/2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 beneficiari).

I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 203 milioni di euro per il 2014, 250 milioni di euro per il 2015, 197 milioni di euro per il 2016, 110 milioni di euro per il 2017, 83 milioni di euro per il 2018, 81 milioni di euro per il 2019 e 26 milioni di euro per il 2020.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi presumibilmente entro il 2/3/2014, il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia dovrà definire le modalità di attuazione delle nuove norme. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento e qualora risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento per usufruire dei benefici della salvaguardia.

L'efficacia delle descritte norme è condizionata a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 di 102/2013 convertito in legge 124/2013 vale a dire al conseguimento di risparmi di spesa conseguenti all'armonizzazione dei requisiti pensionistici prevista per alcune categorie di lavoratori e all'effettivo rifinanziamento del Fondo previsto dall'art.1 comma 235 legge 228/2012.

Come si può notare viene rimosso il limite reddituale previsto in precedenza di 7.500 euro di reddito complessivo derivante da attività svolta dopo la cessazione come condizione per poter usufruire della salvaguardia, fermi restando ovviamente tutti gli altri requisiti, di conseguenza, non esiste più un limite al reddito derivante da attività lavorativa (in ogni caso non dipendente a tempo indeterminato) successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di accordi per l'esodo si ammette la salvaguardia anche nell'ipotesi di cessazione dopo il 30/6/2012 ed ma entro il 31/12/2012. Inoltre, per la salvaguardia applicabile nel caso di risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro l'arco temporale della cessazione viene esteso dal 2009/2011 al 2007/2011. Per quanto riguarda il caso di lavoratore in mobilità che raggiunga i requisiti previdenti tramite i versamenti volontari si prevede che questi possano essere utili non solo se versati per il futuro ma anche nel passato superando l'ordinario limite dei sei mesi precedenti la domanda ampliando quindi le maglie per rientrare nella salvaguardia. Infine si ammette la salvaguardia anche per gli autorizzati ai versamenti volontari senza contributo accreditato o accreditabile entro il 6/12/2011 ma a due condizioni: l'accredito di effettiva contribuzione tra il 2007 e il novembre 2013 e la carenza di attività lavorativa riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato. Aver previsto, e quindi trovato le risorse economiche, per queste nuove salvaguardie è ovviamente positivo ma pensiamo che non sia sufficiente, da un lato perché si complica

ulteriormente il quadro normativo e dall'altra soprattutto perché, viceversa, rimangono fermi ancora vincoli molto pesanti, come ad esempio quello del raggiungimento della decorrenza della pensione entro il 6/1/2015. Rimaniamo dell'opinione che sarebbe necessaria una soluzione strutturale che risolva una volta per tutta i problemi aperti e permetta al sistema previdenziale di riacquistare la fiducia dei cittadini.

Per quanto riguarda il riferimento ai risparmi di spesa derivanti dall'armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori, segnaliamo che il regolamento di armonizzazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2013 non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Comma 430 – Revisione “tax expenditures”

La norma prevede che con un Dpcm da adottare entro il 15 gennaio 2015, vengano realizzate variazioni delle aliquote di imposta, riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni in modo da assicurare maggiori entrate pari a **3 miliardi** per il 2015, **7 miliardi** nel 2016 e **10 miliardi** nel 2017. Le riduzioni potranno anche essere più contenute o sterilizzate qualora si realizzino risparmi di spesa entro il 1 gennaio 2015, in seguito al controllo e alla riduzione della spesa pubblica.

Comma 391 – “Pacchetto Demanio”

Il comma 391 ripropone il comma 256 del maxiemendamento, che, a sua volta, riproduce pressoché integralmente le disposizioni contenute nel testo originario della Legge di Stabilità all' articolo 10, (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) comma 6, in tema di dismissioni dei beni demaniali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata, le competenti Commissioni parlamentari e la SGR (Società di gestione del risparmio) costituita dal MEF (Ministero Economia e Finanze), **un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici**, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa, non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il **periodo 2014-2016** non inferiori a **500 milioni di euro annui**.

In sostanza, in base ad un accordo preso con il Ministero dell' Economia, si prevede che lo Stato venda alla Cassa Depositi e Prestiti, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della Legge di Stabilità, un pacchetto di immobili pubblici (circa 50/60 unità immobiliari) al fine di ridurre il debito pubblico e quindi il rapporto deficit / Pil 2013.

Si stima che l' operazione abbia un importo atteso di circa **525 milioni** nel primo anno. Si tratta soltanto di un primo passo, in quanto si prevede di reperire risorse pari ad almeno **1,5 miliardi** nel triennio 2014- 2016.

L' operazione verrà gestita dall' Agenzia per il Demanio, i beni verranno selezionati da una lista di immobili disponibili, dalla quale vengono esclusi i beni destinati al federalismo demaniale e al federalismo storico artistico, o che già sono stati inseriti in programmi di valorizzazione e razionalizzazione.

Le previsioni contenute nella Legge di Stabilità rappresentano soltanto un primo passo di una più complessa e articolata operazione di dismissioni che il Governo intende portare avanti, annunciando, ad esempio nel Piano Destinazione Italia per l' attrazione

di investimenti esteri, ulteriori misure, in tempi brevi, di privatizzazione del patrimonio pubblico (non solo immobiliare).

Sarebbe opportuno, comunque, andare oltre un programma di semplici dismissioni, intervenendo invece sulla valorizzazione da realizzare in maniera attiva, sia delle concessioni, sia degli asset demaniali da cedere.

Il problema consiste nel fatto che il nostro Paese non valorizza adeguatamente i beni pubblici in proprietà o in concessione. Ad esempio, le concessioni balneari garantiscono all' Erario introiti soltanto per circa 130 milioni di euro all'anno. La lunga durata dei contratti di concessione poi, limita la mobilità dei gestori e scoraggia gli investitori internazionali.

Occorre definire un Programma di valorizzazione continuo e credibile per gli investitori, che assuma come priorità i processi di valorizzazione, sia del patrimonio sia delle concessioni, da effettuare preventivamente a qualsiasi operazione di dismissione.

Come ha dimostrato l' infelice esito del federalismo demaniale (primo decreto attuativo della legge 42 / 2009), il cattivo stato di manutenzione e la pessima gestione di molti beni demaniali e immobiliari pubblici rischia di compromettere l' intera operazione, in quanto verrebbero immessi sul mercato beni non appetibili per gli investitori privati, in quanto privi di reale valore economico e che richiederebbero consistenti investimenti per la loro riqualificazione.

Ulteriore elemento da considerare è il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti: se da un lato il fatto che sia acquirente privilegiato degli immobili pubblici (che poi si occuperà di collocare sul mercato) rappresenta una garanzia per l' intera operazione, stante la sua solvibilità, d' altro canto non si può non sottolineare come si ricorra sempre più frequentemente alla Cassa, per una serie di operazioni di finanza pubblica che travalicano il suo ruolo strettamente istituzionale.

Commi 431 – 435 – Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Viene istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale che verrà finanziato, a partire dal 2014, con i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica eccedenti quelli già contabilizzati nel bilancio pubblico e con le maggiori entrate rispetto all'anno precedente rinvenienti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni.

Il Fondo verrà utilizzato per la metà per ridurre il carico fiscale che grava sulle imprese (principalmente agendo sulle deduzioni Irap) e sul lavoro autonomo e per l'altra metà per aumentare le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

La procedura prevede che ciascun anno il Documento di economia e finanza (da presentare entro il 10 aprile) indichi l'ammontare dell'evasione fiscale recuperata nell'anno precedente, le maggiori entrate derivanti rispetto e quelle previste per l'anno in corso e negli anni successivi, relative sia alla razionalizzazione della spesa pubblica, sia all'attività di contrasto dell'evasione.

In occasione della presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (che va presentata – lo ricordiamo - entro il 20 settembre di ogni anno), il Governo effettua una valutazione circa l'andamento della spesa primaria (spesa pubblica al netto degli interessi sul debito) e degli incassi derivanti dal contrasto

all'evasione fiscale, rispetto alle relative previsioni di bilancio riferite all'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse che si rendessero disponibili vengono iscritte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La legge di stabilità, sentite le Parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento dei meccanismi di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa e i nuovi importi delle deduzioni e delle detrazioni a beneficio dei lavoratori, pensionati e delle imprese.

In particolare, a partire dal 2014, al Fondo verranno destinate le risorse derivanti:

1. dai risparmi conseguiti con i processi di razionalizzazione della spesa pubblica che eccedono gli obiettivi già indicati e contabilizzati con la legge di stabilità. Gli obiettivi già indicati sono:
 - a. la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi e per l'ottimizzazione dell'uso degli immobili in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Tali obiettivi, in assenza degli interventi correttivi e di razionalizzazione sopra richiamati, verranno conseguiti mediante riduzione delle dotazioni organiche di competenza e di cassa per le missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezioni di quelle relative alla missione "Ricerca ed innovazione", degli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere per EXPO Milano 2015, delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni culturali, del turismo e dell'istruzione. A valere sui risparmi connessi alle predette misure partecipano agli obiettivi di finanza pubblica: le regioni e le province autonome, per il triennio 2015 – 2017, con un contributo pari a 344 milioni di euro annui; i comuni, per gli anni 2016 e 2017, con un contributo pari a 275 milioni di euro annui e le Province, per lo stesso biennio, con un contributo pari a 69 milioni di euro annui;
 - b. la riduzione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni vigenti indicate nel comma 430 (taglio dei sistemi di "tax expenditures" pari a 3 miliardi a partire dal 2015, 7 miliardi dal 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017);
 - c. le risorse da destinare ad esigenze prioritarie di equità sociale ed impegni inderogabili;
2. dall'ammontare delle risorse derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale che, per il biennio 2014 – 2015, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, verranno assegnate al fondo le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, sempre al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;

Le risorse assegnate al Fondo sono utilizzate annualmente, nell'esercizio successivo dopo esserne stata accertata l'effettiva disponibilità in sede di consuntivo per incrementare in egual misura:

- a) le deduzioni dalla base imponibile IRAP a beneficio delle imprese;
- b) le detrazioni Irpef per lavoro autonomo (comma 5, T.U.I.R.R.), le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (comma 1, T.U.I.R.R.), le detrazioni per i pensionati (comma 3, T.U.I.R.R) e le detrazioni per i pensionati di eta' non inferiore a 75 anni (comma 4, T.U.I.R.R).

Per il 2014 le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale, che non risultino già computate nei saldi di finanza pubblica verranno destinate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegna al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ed utilizzate, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per incrementare le deduzioni Irap a beneficio delle imprese e le detrazioni per lavoro dipendente ed autonomo. Restano quindi escluse dai benefici, limitatamente al 2014, le detrazioni a favore dei pensionati.

Comma 483 – Perequazione pensioni

Per gli anni 2014-2015-2016 viene rimodulata l'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34 c. 1 legge 448/1998, con l'azzeramento per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Rispetto al ddl originario sono state parzialmente modificate le percentuali.

Di conseguenza la perequazione nel triennio **sarà applicata sui trattamenti pensionistici** nelle seguenti percentuali:

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo	Al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo	Al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo	Al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte	Al 50%
Nel 2014 su pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo	Al 40%
Nel 2015 e 2016 su pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo	Al 45%
Per il solo 2014 per <i>la fascia</i> di importo superiore a 6 volte	0%

Nell'applicazione delle percentuali di perequazione fino a sei volte il trattamento minimo si prevede una clausola di salvaguardia per la quale nel caso in cui le pensioni siano di importo superiore rispetto alla fascia precedente ma inferiori a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato, ciò per evitare di penalizzare ulteriormente chi supera di poco il tetto.

Rispetto al ddl originario si assiste da un lato alla conferma che la riduzione della perequazione prevista in legge di stabilità non opera solo per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo ma, sebbene con minore intensità, a partire dalle pensioni superiori a quattro volte, dall'altro che, viceversa, le pensioni di importo tra le 3 e 4 volte il trattamento minimo godranno di una perequazione pari al 95% invece del 90%.

In ogni caso, l'applicazione delle percentuali non è, come da noi auspicato e più volte richiesto, applicata per scaglioni, secondo la regola prevista nella legge 388/2000, ma in base all'importo della pensione, fatta eccezione per l'azzeramento della rivalutazione per la fascia superiore a sei volte il minimo nel 2014. I trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo subiscono inoltre un'ulteriore penalizzazione rispetto al testo originario del ddl stabilità poiché la percentuale di perequazione su questi importi è fissata nel 2014 al 40% e nel 2015 e 2016 al 45% mentre nel testo originario era del 50%.

Aver ripristinato una forma di rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo è certamente positivo ed è apprezzabile aver aumentato la percentuale per i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo. Rimaniamo molto critici sul fatto che le percentuali di rivalutazione non siano applicate "a scaglioni" ma per importo e in via generale riteniamo criticabile continuare ad operare sulla perequazione per recuperare in modo certo e rapido somme rilevanti per ripianare il debito pubblico.

Di seguito presentiamo una tavola riassuntiva che mette a confronto l'attuale normativa con la legge 388/2000.

Importi calcolati su trattamento minimo 2014	Percentuali art. 69 legge 388/2000 applicate a scaglioni di importo	Percentuali art. 1 comma 483 legge stabilità 2014
<i>Fino a 3 volte il trattamento minimo (1.504,11 € mensili lordi)</i>	100%	100%
<i>Oltre 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo (da 1.504,12 a 2.005,48 € mensili lordi)</i>	90%	95%
<i>Oltre 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo (da 2.005,49 a 2.506,85 € mensili lordi)</i>	90%	75%
<i>Oltre 5 volte e fino a 6 volte il trattamento minimo (da 2.506,86 a 3.008,22 mensili lordi)</i>	75%	50%
<i>Nel 2014 oltre 6 volte (da 3.008,23 mensili)</i>	75%	40%
<i>Nel 2015 e 2016 oltre 6 volte (da 3.008,23 mensili)</i>	75%	45%
<i>Solo nel 2014 e solo per la fascia superiore a 6 volte il trattamento minimo (3.008,23 € mensili lordi)</i>	75%	0%

Comma 484 e 485 – Pagamento trattamento di fine servizio dipendenti pubblici

Per i lavoratori del pubblico impiego che maturano il diritto a pensione a partire dal 1 gennaio 2014 il pagamento del trattamento di fine rapporto viene differito nel tempo. Sono infatti modificati sia l'art. 12 comma 7 dl 78/2010 convertito con modifiche in legge 122/2010 che ne prevede la rateizzazione, sia l'art. 3 del dl 79/1997 convertito con modifiche con la legge 140/1997 che posticipa il primo pagamento. Si continua ad applicare la normativa previgente per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2013.

Di conseguenza il pagamento in unica soluzione è consentito in caso di trattamento di fine servizio di ammontare complessivo lordo entro i 50.000 euro, in due rate se l'ammontare è pari o inferiore a 100.000 euro e in questo caso la prima rata non potrà essere superiore a 50.000 euro, in tre rate se l'importo del trattamento di fine servizio è pari o superiore a 100.000 euro in tal caso la prima e la seconda rata non potranno superare i 50.000 euro.

Inoltre, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di anzianità contributiva il differimento del termine del primo pagamento passa da sei a dodici mesi.

Non condividiamo questo ennesimo intervento a danno dei dipendenti pubblici. A partire dalla fine degli anni novanta si sono infatti susseguite numerose norme che incidono sulle modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio. A seguito delle nuove disposizioni la situazione è oggi la seguente:

Per chi matura i requisiti prima del 13/8/2011 il pagamento del TFS interviene alle seguenti scadenze:

<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>105 giorni (15 giorni + 90 giorni)</i>
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>9 mesi (6 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	<i>105 giorni (15 giorni + 90 giorni)</i>
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	<i>105 giorni (15 giorni + 90 giorni)</i>

Queste scadenze si applicano anche al personale della Scuola e dell'Università che abbia maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011 e secondo le indicazioni dell'ex INPDAP continua ad applicarsi in caso di cessazione per inabilità e decesso il termine di 105 giorni.

Requisiti maturati dal 13/8/2011 (art. 1 commi 22-23 dl 138/2011 conv. Legge 148/2011)

<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>9 mesi (6 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>27 mesi (24 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	<i>9 mesi (6 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	<i>9 mesi (6 mesi + 3 mesi)</i>

Requisiti maturati dal 1/1/2014 (art. 1 commi 484-485 legge stabilità 2014)

<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>15 mesi (12 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>27 mesi (24 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	<i>15 mesi (12 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	<i>15 mesi (12 mesi + 3 mesi)</i>

A seguito di queste modifiche la minore spesa a carico del bilancio pubblico è stata quantificata dalla relazione tecnica nei seguenti importi in milioni di euro:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Minore spesa lorda</i>	380	443	905	538	228	82	0
<i>Minore spesa netta</i>	300	350	715	425	180	65	0

Comma 486 – Contributo di solidarietà

Per gli anni 2014-2015-2016 si prevede l'applicazione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti di previdenza obbligatoria che complessivamente superino 14 volte il trattamento minimo.

In particolare il contributo è previsto nella misura del 6% per la parte eccedente oltre 14 volte il trattamento minimo (TM 2014 = 6.517,87 € brdi annui quindi 91.250,18 €) e fino a venti volte (130.357,4 €) pari al 12% per la parte eccedente le 20 volte il trattamento minimo e fino a trenta volte e pari al 18% per la parte eccedente le trenta volte il trattamento minimo annuo lordo (195.536,10 €).

Le somme sono acquisite a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie anche per concorrere al finanziamento degli interventi relativi all'ampliamento di 6.000 unità della platea dal comma 191 sopra descritto. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti

interessati gli elementi necessari per effettuare la trattenuta secondo modalità proporzionali alle pensioni erogate e le somme trattenute sono acquisite.

Condividiamo la previsione di un contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate con finalità solidaristiche che si esprimano all'interno del sistema previdenziale. Il precedente tentativo di applicare un "contributo di perequazione" sulle pensioni superiori a 90.000 euro è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116/2013 per violazione degli articoli 3 e 53 della Carta Costituzionale e quindi in contrasto con l'universalità dell'imposizione, sulla scia della precedente pronuncia n. 223/2012 che aveva dichiarato illegittima la norma che prevedeva un contributo di solidarietà a carico dei soli dirigenti pubblici con redditi superiori a 90.000 euro. Rispetto al nuovo contributo di solidarietà previsto in legge di stabilità appare particolarmente importante la precisazione che le risorse saranno destinate alle gestioni previdenziali perché, viceversa, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare nel passato (si veda ad esempio l'ordinanza n. 22/2003) la legittimità di norme che prevedevano contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici orientati al "circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo..".

Comma 488 – Interpretazione autentica

La norma prevede l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 763 legge 296/2006 che fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dalle Casse professionali ed enti privatizzati di cui al d.lgs. 506/1994 e d.lgs. 103/1996 rispetto a provvedimenti assunti per assicurare la sostenibilità delle gestioni previdenziali.

In merito ai provvedimenti assunti dalle Casse prima della citata legge 296/2006 era sorto un contenzioso che aveva visto la Cassazione annullare per illegittimità alcune delibere approvate dalle Casse determinando così a loro carico maggiori oneri. A seguito di questa modifica la locuzione della contenuta nel citato comma "fatti salvi" si interpreta nel senso che tali atti e deliberazioni si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Comma 489 – Limiti alla cumulabilità pensione e trattamenti economici dei dipendenti pubblici

Viene introdotta una norma non prevista nell'originario testo del ddl stabilità inerente i pensionati del pubblico impiego che siano al contempo titolari di trattamenti economici dalla pubblica amministrazione. A chi sia quindi titolare di trattamento pensionistico a carico delle gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 2 legge 196/2009 e ss., non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite dell'art. 23-ter comma 1 dl 201/2011 convertito con modifiche in legge 214/2011, vale a dire il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Nel concetto di trattamento pensionistico sono compresi i vitalizi anche derivanti da funzioni elettive. Vengono tuttavia fatti salvi i contratti e gli

incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza mentre agli organi costituzionali si applicano tali principi nel rispetto dei propri ordinamenti.

Il fatto che il limite alla cumulabilità tra la pensione da dipendente pubblico e reddito derivante da attività svolta per la pubblica amministrazione sia applicabile solo ai contratti futuri e non a quelli in essere e il tetto sia imposto all'importo erogato dalla pubblica amministrazione e non come riduzione della pensione dovrebbe escludere la possibilità di dichiarare la norma incostituzionale. C'è chi però, in base della possibilità che l'applicazione di questa norma potrebbe determinare la gratuità della prestazione solleva il dubbio che possa sorgere un contrasto rispetto al principio di proporzionalità della retribuzione in ordine alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell'art. 36 carta costituzionale.

Comma 490 – Indennizzo per cessazione di attività commerciale

Vengono riaperti i termini previsti dall'art. 19-ter decreto legge 185/2008 convertito con modifiche nella legge 2/2009 e modificato ulteriormente dall'art. 35 della legge 183/2010 per la concessione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale introdotto dal decreto legislativo 207/1996. L'indennizzo è concesso a condizione che l'interessato: abbia più di 62 anni di età, se uomo, o più di 57 anni di età, se donna (questi requisiti sono stati tuttavia elevati in base all'interpretazione dei Miniseri vigilanti recepita dall'INPS con messaggio del n. 9656 13/6/2013 rispettivamente a 66 anni e 6 mesi e 61 anni e 6 mesi per adeguarli alla elevazione dei requisiti pensionistici previsti dall'art. 24 della legge 214/2011) e abbia, al momento della cessazione dell'attività, almeno 5 anni, in qualità di titolare o coadiutore, nella Gestione speciale dei commercianti INPS; deve trattarsi di cessazione definitiva dell'attività commerciale e riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio. Con la nuova norma i requisiti devono essere maturati tra il 2009 e il 31/12/2016 e le domande devono essere presentate entro il 31/1/2017. L'aliquota di finanziamento, pari allo 0,09% a carico degli iscritti alla gestione commercianti, viene prorogata dal 2014 al 31/12/2018 e mentre la data del 31/12/2008 per gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene prorogata al 31/12/2011.

Comma 491 – Aumento aliquota contributiva alla gestione separata

Si prevede la modifica dell'art. 1 comma 79 secondo periodo della legge 247/2007 e ss. con l'accelerazione dell'aumento dell'aliquota di finanziamento e computo degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1996 già assicurati ad altra gestione obbligatoria di conseguenza per il 2014 l'aliquota prevista al 21% viene elevata al 22% e per il 2015 l'aliquota del 22% viene elevata al 23,5%.

Comma 493– Nuova deroga alle penalizzazioni pensione anticipata

Viene modificato l'articolo 6 comma 2-quater decreto legge 216/2011 convertito nella legge 14/2012 in relazione alle ipotesi che consentono a chi acceda alla pensione anticipata introdotta dalla riforma pensioni Fornero (con oltre 42/41 anni di contributi), entro il 2017, ad età inferiori a 62 anni di evitare le previste penalizzazioni sulla pensione per la parte calcolata con il metodo retributivo.

Con questa disposizione si prevede infatti che nel concetto di attività effettiva, che permette di escludere la penalizzazione, rientrino anche i permessi e congedi concessi ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992.

Esprimiamo un giudizio positivo rispetto a questa disposizione, anche se rimane forte la nostra critica alla logica che sottende la previsione delle penalizzazioni che finisce per danneggiare soprattutto i lavoratori precoci che spesso svolgono attività molto faticose. A nostro avviso infatti le penalizzazioni dovrebbero essere semplicemente abrogate in via generale.

In ogni caso, con questo nuovo intervento normativo chi accede alla pensione anticipata entro il 31/12/2017 ad età inferiore a 62 anni non verrà penalizzato sul calcolo della pensione nel caso in cui la carriera previdenziale sia composta interamente da effettiva attività di lavoro nel cui concetto devono essere inclusi anche i periodi di astensione per maternità o paternità (obbligatoria), astensione per congedi parentali, malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione ordinaria, giornate di donazione sangue, e congedi e permessi ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992. L'Inps ha interpretato la norma includendo anche i periodi di costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'articolo 13 legge 1338/1962 per contribuzione omessa e prescritta.

Questo elenco è tassativo per cui la presenza nell'estratto contributivo di altre ipotesi (ad esempio maggiorazioni amianto, legge 300, contratti di solidarietà, riscatti laurea, ecc.) determina l'applicazione delle penalizzazioni, pertanto è importante la consulenza del patronato al momento della scelta del pensionamento. In ogni caso, per chi matura il diritto alla pensione anticipata a partire dal 2018 le penalizzazioni, che, ribadiamo, si applicano solo sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo e di conseguenza non si applicano se si ha diritto alla pensione anticipata con il metodo contributivo puro, saranno applicate senza eccezioni in caso di pensionamento precedente i 62 anni.

Commi 496 e seguenti - Patto di stabilità interno

La normativa relativa al Patto di Stabilità Interno non ha modificato le tabelle relative agli importi del contributo richiesto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Resta quindi l'impostazione originaria, anche se sono state inserite alcune previsioni aggiuntive e/o modificative di carattere tecnico inerenti le modalità di calcolo.

Il Patto di stabilità interno delle **Regioni** fa riferimento al valore complessivo delle spese finali che l'insieme delle Regioni non deve superare, fissato in 20,09 miliardi di euro per il 2013, 19,39 mld per il 2014 e 19,099mld per il 2015-2016-2017.

La tabella illustra gli obiettivi del patto di stabilità per singola regione.

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

Per le Regioni e Province autonome l'obiettivo del patto di stabilità è fissato dai valori inseriti nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

L'ulteriore concorso delle Regioni a statuto ordinario agli equilibri di finanza pubblica che ammonta ad un totale di **560 milioni di euro** così ripartiti tra le diverse regioni:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

Mentre per le Regioni a statuto speciali e le Province autonome, l'ulteriore concorso alla finanza pubblica stabilito in **240 milioni di euro** viene così ripartito:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

Per quanto riguarda il Patto di stabilità interno degli **Enti Locali** la normativa conferma l'impostazione originaria (aggiornamento della base di calcolo che diventa la spesa corrente 2009-2011, aggiornamento delle percentuali da applicare per individuare l'obiettivo di saldo secondo i parametri prefissati nell' articolato).

Si segnala:

- la conferma dell' esclusione dal calcolo del Patto di **1 mld** per sbloccare i pagamenti in conto capitale delle amministrazioni locali

- la previsione aggiuntiva (**comma 534 lettera d**) che, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul Patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.

Il contributo richiesto a Regioni ed Enti locali è di entità notevole, e in diverse realtà difficile da perseguire senza mettere a rischio la concreta possibilità di erogare i servizi.

*Comunque, per le **Regioni** la normativa presenta il vantaggio di individuare precisamente il contributo richiesto, indicando il valore complessivo delle spese finali*

che l'insieme delle Regioni deve rispettare, e disaggregando lo stesso, Regione per Regione, in base ai valori indicati nelle apposite tabelle, rispondendo in tal modo ad un'esigenza di chiarezza e di semplificazione, utile nell'applicazione di una normativa alquanto complessa.

*Per quanto riguarda gli **Enti Locali**, se va valutata positivamente l'esclusione dal Patto dei pagamenti in conto capitale delle amministrazioni, in quanto in tal modo si favorisce la spesa per investimenti, indirizzata prevalentemente allo sviluppo infrastrutturale e alla manutenzione del territorio, va detto che la misura di tale esclusione (1 mld) appare insufficiente.*

Positive invece le misure riguardanti le gestioni associate per "l'elasticità" consentita nei meccanismi inerenti il raggiungimento degli obiettivi.

Le modalità applicative del Patto di Stabilità, comunque, sia per le Regioni che per gli Enti locali continuano ad agire prevalentemente, come in passato, in modo lineare, non attivando percorsi di premialità per le amministrazioni virtuose e penalizzando, per converso, le amministrazioni vincenti, perdendo ancora una volta l'occasione per una responsabilizzazione nella gestione delle funzioni pubbliche.

Comma 574, 575, 576- Disposizioni in materia di entrate tributarie

Viene confermato l'obbligo del visto di conformità per i crediti di imposta annui superiori a 15mila euro, utilizzabili in compensazione e relativi ad imposte dirette e sostitutive. Sono attesi, secondo i dati della Relazione tecnica, effetti positivi pari a **460 milioni** di euro dal 2014.

Il comma 575 stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del T.U.I.R.R. (tra cui spese sanitarie e mutui) per un importo di **488,4 milioni** euro per il 2014, **772,8 milioni** per il 2015 e **564,7 milioni** a decorrere dal 2016, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.

In assenza di questo provvedimento, l'aliquota della detrazione sarà ridotta di un punto percentuale (18%) per il 2013 e di due punti percentuali (17%) a partire dal 2014.

Comma 581 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo sul conto titoli viene incrementata dall'1,5 a 2 per mille a decorrere dal 2014. Inoltre, viene stabilito che per il 2013 l'imposta sia dovuta nella misura minima di 34,2 euro e per i soggetti diversi da persona fisica nella misura massima di 4500 euro, e di 14000 euro a decorrere dal 2014. Secondo la stima della relazione tecnica, da questa norma sono attese entrate per **627 milioni** euro.

Comma 590 – Contributo solidarietà 3%

Viene prorogato per gli anni 2014-2015-2016, il contributo di solidarietà del 3% sulla quota di retribuzione eccedente i 300mila euro. Come già previsto nel DI 138/11, il contributo è deducibile dall'irpef e dalle addizionali. La Relazione Tecnica stima effetti finanziari positivi per circa **60 milioni** di euro nel 2015 e di **150,6milioni** euro nel 2016.

Comma 639 – Iuc

Viene confermata l'istituzione dell'imposta unica comunale (denominata Iuc) con due presupposti impositivi: uno patrimoniale relativo al possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore, e l'altro relativo all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Come già rilevato, l'imposta anche se individuata come unica, in realtà si basa su un duplice presupposto impositivo determinando così un'anomalia giuridica. La seconda componente è articolata nella Tari relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti e nella Tasi relativa ai servizi indivisibili erogati dal Comune .

Comma 641, 668 – Tari

Le disposizioni relative alla Tari ricalcano quanto già previsto nel Dl 201/11 e nella prima versione della Legge di stabilità per il 2014.

La Tari è dovuta da chiunque detenga o posseda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie assoggettata alla Tari è quella calpestabile fino a quando non saranno concluse le procedure di accertamento della superficie catastale (come base di calcolo verrà assunta l'80% della superficie catastale). Il Comune può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti e in ogni caso deve essere garantita la copertura dei costi del servizio (sia dei costi di investimento che di quelli di esercizio). E' dovuto il 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio e non più del 40% nel caso in cui non venga effettuata la raccolta; possono essere stabilite riduzioni ed esenzioni in caso di un solo occupante, in caso di abitazione tenuta a disposizione, fabbricati rurali e abitazioni occupate da chi risieda per più di sei mesi all'estero. Il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni purchè queste non siano superiori al 7% del costo del servizio e le risorse vengano reperite attraverso la fiscalità generale.

Comma 669, 681 – Tasi

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo immobili, aree scoperte e aree edificabili con l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali e condominiali.

La base imponibile è quella dell'Imu (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160). L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille e il Comune può deliberare anche il suo azzeramento. Per il 2014 l'aliquota Tasi per l'abitazione principale non può essere superiore al 2,5 per mille.

Viene anche stabilito che il Comune **possa** deliberare l'aliquota della Tasi rispettando il vincolo secondo il quale la somma di Imu e Tasi per ciascuna tipologia di immobile, al netto dell'aliquota Tasi all'1 per mille, non possa essere superiore all'aliquota massima Imu stabilita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Analogamente alla Tari, il Comune può deliberare esenzioni e riduzioni anche nel caso di immobili con un unico occupante, abitazioni destinate ad uso stagionale o discontinuo, fabbricati rurali.

Viene prorogato al 24 gennaio 2014 il pagamento di quella che è stata denominata *mini Imu* (pari al 40% della differenza dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota

deliberata o confermata per il 2013 rispetto all'aliquota di base, fermo restando il valore della detrazione) prevista dal DI 133/13. Entro la stessa data deve essere pagata la maggiorazione Tares relativa ai servizi indivisibili (pari a 30 centesimi a metro quadro), riscossa dal Comune ma con destinazione statale, già istituita nel DI 201/11 (*Salva Italia*).

Resta confermato che la somma dell'aliquota dell'Imu e della Tasi debba essere inferiore all'aliquota massima Imu. Invariate anche l'aliquota Tasi (1 per mille che il Comune può decidere di azzerare), l'aliquota massima per il 2014 che non potrà superare il 2,5 per mille, e il pagamento di una quota compresa tra il 10% e il 30% della Tasi a carico del possessore dell'immobile (affittuario).

Il Comune disciplina la Iuc attraverso regolamento stabilendo per la componente Tari anche la determinazione della tariffa, le riduzioni tariffarie e le riduzioni ed esenzioni da realizzarsi attraverso l'Isee. Per la Tasi, il Comune stabilisce la disciplina delle riduzioni da realizzarsi anche attraverso l'applicazione dell'Isee e l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi ai quali è destinata la Tasi stessa. Infine (comma 731) per il 2014 viene attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro per finanziare detrazioni alla Tasi a favore dell'abitazione principale o dei familiari residenti nell'immobile.

La Relazione tecnica stima un maggior gettito derivante dalla Tasi di **3,764 miliardi** di euro esattamente pari al mancato gettito relativo all'Imu prima casa.

Come già osservato, la Tasi ha la stessa base imponibile dell'Imu e lo stesso gettito dell'Imu prima casa, con aliquote al momento inferiori. E' stato però già preannunciato un decreto che dovrà rivedere le aliquote Tasi accordando una maggiore flessibilità ai Comuni.

Per il 2014, e sulla base di quanto contenuto nella Legge di stabilità, la Tasi si configura come una Imu sulla prima casa solo di importo dimezzato (nel caso in cui i Comuni deliberino l'aliquota massima del 2,5 per mille). Sarebbe stato più lineare dal punto di vista della semplicità e trasparenza fiscale prevedere una riduzione delle aliquote Imu o un incremento della detrazione.

Inoltre, come già precedentemente osservato, l'introduzione della Tasi aumenta il carico fiscale sulle famiglie proprietarie delle quasi 5 milioni di abitazioni principali che non pagano l'Imu per effetto dei recenti provvedimenti o che non l'avrebbero comunque pagata per il fatto che il valore catastale della loro casa era basso e le detrazioni per la famiglia (200 euro di base e 50 euro per figlio) era sufficiente ad azzerare l'imposta, ma che ora si troveranno a pagare il nuovo tributo.

Comma 707,717- Imu

La norma modifica la parte del DI 201/11 (Salva Italia) relativa alla disciplina dell'Imu. Viene stabilita l'eliminazione dell'Imu per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni comprese nelle classi catastali A1, A8, A9 alle quali si applica l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro che può anche essere incrementata dal Comune.

I Comuni possono considerare come abitazione principale l'immobile di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in casa di riposo purchè l'immobile non sia

locato; allo stesso modo vengono considerate le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale. L'agevolazione agisce per un valore di rendita catastale non superiore ai 500 euro oppure nel caso in cui il reddito familiare del comodatario abbia un Isee non superiore ai 15mila euro. Inoltre, l'Imu non si applica alle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa; ai fabbricati destinati ad alloggi sociali; alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione; all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dalle Forze armate e di Polizia.

A decorrere dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell'Imu.

Il 50% del reddito degli immobili non locati e situati nello stesso comune di residenza è soggetto alla tassazione Irpef a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Il maggior gettito atteso è di **508 milioni** per il 2014 e **297 milioni** per il 2015 e 2016.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa nella misura del 20% ma è indeducibile a fini Irap. Per il 2014 la percentuale di deducibilità è incrementata al 30%.

La Relazione tecnica stima un minor gettito di circa **475 milioni** di euro per il 2014 e **274 milioni** per il 2015 e 2016.

Comma 744 – Blocco aumento aliquota contributiva per partite IVA

Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 335/1996 non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 è pari al 27%. Viene quindi bloccato il previsto aumento al 28% nel 2014.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 307/2004 è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.